



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 13/04/2012
Prot. 37 / 0007140 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

All'ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Oggetto: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale – limite dei due anni.

Codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, peraltro oggetto di recenti modifiche da parte dell'art. 21 del D.L. n. 5/2012 (conv. da L. n. 32/2012).

Più in particolare si chiede se *“il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, debba intendersi con riferimento all'appalto in generale o con riferimento, nei casi di responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori, anche al termine del singolo lavoro oggetto di subappalto”*.

Al riguardo occorre evidenziare che il riferimento al *“limite dei due anni”* contenuto nel citato art. 29 indica l'appalto tra committente e appaltatore il che – trasposto nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore – **non può che riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti**.

In altri termini i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto).


Una diversa interpretazione porterebbe infatti a sostenere che per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l'appaltatore principale rimanga legato con tutte le imprese subappaltatrici per l'intero periodo. La norma vuole invece porre un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti anche tra appaltatore e subappaltatore, termine che non può che decorrere dalla fine dei lavori del subappaltatore.

Del resto, anche ai fini di una concreta operatività dell'istituto, va evidenziato che i lavoratori del subappaltatore, mentre conoscono il termine dei lavori svolti dalla propria impresa (e

quindi la decorrenza dei due anni per agire in solidarietà) non conoscono il termine "finale" dell'intero appalto né sono tenuti giuridicamente ad averne conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP

10742

IL PRESIDENTE

**Ministero del lavoro e delle politiche
sociali**
Direzione Generale Attività Ispettive
Via Cesare de Lollis, 12
00100 ROMA

Alla c.a. Dr. Paolo Pennesi

Roma, 4 aprile 2012

Si fa seguito agli intersorsi colloqui telefonici per richiedere un formale chiarimento circa l'esatta interpretazione dell'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 in tema di responsabilità solidale negli appalti, come da ultimo modificato dal D.L. n. 5/2012.

In particolare, si chiede se il limite dei *due anni dalla cessazione dell'appalto*, debba intendersi con riferimento all'appalto in generale o con riferimento, nei casi di responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori, anche al termine del singolo lavoro oggetto del subappalto.

Una interpretazione, ad avviso della scrivente, errata di tale norma, infatti, induce alcune amministrazioni pubbliche a considerare valido il vincolo di solidarietà nei confronti delle imprese subappaltatrici fino a due anni dalla cessazione dell'appalto in generale, pur avendo le medesime prestato la propria attività per intervalli di tempo limitati e di gran lunga precedenti alla fine dell'appalto.

Da ciò ne deriva che le stazioni appaltanti trattengono indebitamente somme che dovrebbero essere riconosciute all'appaltatore a fronte del presunto sussistente vincolo di solidarietà con i debiti del subappaltatore nonostante la scadenza dei due anni dalla fine dei lavori, con evidenti gravi conseguenze soprattutto in questo forte periodo di crisi.

Si chiede, pertanto, di intervenire al più presto con un chiarimento in tal senso.

In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Paolo Buzzetti



pag. 1